

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. Le Panche Castelquarto è una associazione sportiva dilettantistica costituita nello spirito della Costituzione Italiana e ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata **G.S. Le Panche Castelquarto Associazione Sportiva Dilettantistica**".
2. Ha sede legale in via Giulio Caccini, 13 - 50141 Firenze.
3. Eventuali variazioni dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione dell'Associazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto. Potranno, altresì essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

Articolo 2 - Oggetto

1. L'Associazione è apartitica e non ha fine di lucro.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

2. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, ha per finalità stabile e principale lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell'atletica leggera e alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante l'organizzazione e la gestione di ogni forma di attività, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica anche agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline.

Il sodalizio è altresì dedito allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Tutto ciò nel rispetto delle norme di legge.

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti imposti dalle norme vigenti, l'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali, quali:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se nella propria sede, sussistono i presupposti, la gestione di un posto di ristoro.
- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive di cui all'Art. 2, comma 2 del presente Statuto;
- gestione di centri estivi o benessere o fisioterapici;
- attività di tipo turistico e ricreativo che siano, direttamente o indirettamente, collegate con manifestazioni o attività sportive;
- vendita di articoli, abbigliamento e attrezzature sportive;

G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO

FIRENZE
Associazione Sportiva Dilettantistica

Cecilia Filoni

- svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi e ricerche di mercato, predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo sociale;
- attività di sponsorizzazione;
- corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva.

4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della propria struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche associative. Essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera e di ogni altra federazione sportiva nazionale e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

6. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche (senza distinzione di sesso, etnia, età o religione) che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e dei loro organi.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e dichiarare di condividere le finalità dell'associazione con l'impegno a osservarne statuto e regolamenti;

Antonio Fila

3. La validità della qualifica di socio si ritiene efficacemente conseguita dopo che il socio avrà versato la relativa quota e il Consiglio Direttivo avrà espresso parere positivo. Il Consiglio Direttivo può sospendere la domanda di ammissione ma il giudizio deve sempre essere motivato. Contro la decisione negativa è ammesso appello all'Assemblea Ordinaria.
4. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. Le quote associative verranno stabilite nell'Assemblea Ordinaria annuale e dovranno essere versate entro i primi tre mesi dell'anno.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché all'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Il minore esercita il diritto di partecipazione all'assemblea mediante il genitore, ai sensi del precedente articolo 4, comma 4.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al punto 2) del successivo Art. 9.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dagli organi sociali e la sede sociale, secondo modalità che potranno essere stabilite da apposito regolamento.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria;
 - B. morosità protrattasi per oltre 12 (dodici) mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione;
 - D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Qualora il socio per il quale sia stata proposta la radiazione, regolarmente convocato, non si presenti all'Assemblea, il provvedimento di radiazione si riterrà automaticamente dato per approvato.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

TITOLO III
Degli organi associativi

Articolo 7 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
2. Gli organi sociali sono:
 - a) Assemblea dei soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente;
 - d) Vice Presidente;
 - e) Segretario;
 - f) Tesoriere;
 - g) Magazziniere;
 - h) Collegio dei Sindaci revisori.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. Le convocazioni sono effettuate, di norma, mediante comunicazione scritta, che dovrà pervenire agli associati almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa. Potranno essere altresì adottati, quale forma di invito all'Assemblea, anche i canali tecnologici, informatici, sociali e comunque di più immediata fruizione attualmente in uso e di futura formazione, purché da essi risulti che gli associati abbiano ricevuto la convocazione Assembleare.
4. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata nel periodo 1° gennaio - 30 aprile di ogni anno per presentare ai soci i rendiconti, i risultati e la situazione generale della società al 31 dicembre dell'anno precedente nonché il bilancio preventivo.
6. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta:
 - a) tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
 - b) ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
 - c) allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento delle quote associative;Se richiesta come dai punti b) e c) l'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.
7. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi genere devono essere firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
8. Le Assemblee potranno essere presiedute sia dal Presidente del Consiglio Direttivo, che da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.



9. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

10. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

11. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale, da riportare su apposito registro, firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

13. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'associazione è affiliata.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con diritto di intervento.

2. Ha diritto di voto, sia in Assemblea Ordinaria che Straordinaria, il socio che si trovi nelle seguenti condizioni:

- a) Abbia la maggiore età;
- b) Risulti in regola con il versamento delle quote sociali;
- c) Non sia soggetto a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Il Consiglio verificherà la presenza delle suddette condizioni relative agli associati aventi diritto di voto anche contestualmente all'inizio dei lavori assembleari.

3. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Validità Assembleare

1. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. L'Assemblea delibera su qualsiasi questione posta all'ordine del giorno con la maggioranza assoluta dei presenti.

3. La seconda convocazione può essere fissata mezz'ora dopo la prima.

Articolo 11 - Audio/video Assemblee (eventi eccezionali)

1. Qualora, per impossibilità oggettiva determinata da eventi contingenti, imprevedibili e di natura e portata eccezionale che impediscano il regolare svolgimento dell'Assemblea in presenza, sarà possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, utilizzando supporti audio/video, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

- debbano essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di redigere il verbale completo della riunione;

Celso F. H. L.

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

4. In caso di Assemblea con partecipanti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

5. In caso di pari eccezionali impedimenti, le suddette modalità di svolgimento "a distanza", potranno essere adottate per le sessioni del Consiglio Direttivo.

6. Si ribadisce che le assemblee e consigli direttivi devono svolgersi con modalità "in presenza" e che l'adozione di quanto disposto nel presente Art. 11 non potrà assumere forma di prassi per lo svolgimento delle varie riunioni assembleari.

Articolo 12 - Assemblea Ordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà almeno 7 (sette) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o altra forma di comunicazione anche telematica e/o tecnologica, purché in forma scritta.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno nei termini previsti all'Art. 8 punto 3) del presente Statuto ovvero, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'esame del bilancio preventivo e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle norme vigenti.

3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Assemblea Ordinaria delibera su:

- rendiconti preventivi e consuntivi;
- relazione dei Sindaci;
- relazioni tecniche dei responsabili dei vari settori;
- proposte che il Consiglio Direttivo abbia posto all'ordine del giorno;
- questioni varie ed eventuali che ogni socio potrà presentare.

Articolo 13 - Assemblea Straordinaria



Celli F. de' A. de'

1. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o altra forma di comunicazione anche telematica e/o tecnologica, purché in forma scritta.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera, di norma, sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- ogni altro argomento o tematica che abbia la caratteristica d'urgenza tale che il mancato pronto svolgimento dell'Assemblea Straordinaria comprometta il buon proseguimento delle attività associative;
- fusione, trasformazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione della stessa.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Le Panche Castelquarto ASD è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri, eletti dai soci.

3. Il Consiglio Direttivo eletto nomina, nel proprio ambito nella prima riunione indetta dopo le elezioni: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Magazziniere.

4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni dalla data della sua elezione ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

5. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

6. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i compiti riguardanti la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- organizzazione di attività e manifestazioni sportive, comunque previste dagli scopi dell'Associazione;
- partecipazione a tornei, gare e attività sportive, turistiche e ricreative;
- mantenimento e incremento dei beni sociali e di quelli affidati all'Associazione;
- reperimento e gestione dei proventi ai fini del raggiungimento degli scopi associativi;
- gestione amministrativa e compilazione dei rendiconti sia consuntivi che di previsione;
- utilizzo della sede sociale ai fini e per gli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, in generale, ha facoltà di deliberare su tutte le operazioni che riterrà opportune al buon andamento tecnico, organizzativo ed amministrativo del Gruppo Sportivo.

Chiara Fila

9. Il Consiglio Direttivo rende conto all'Assemblea dei soci su tutti gli atti di ordinaria amministrazione; deve richiedere l'autorizzazione dell'Assemblea dei soci per compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

10. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo decade qualora non venga approvato il bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea.

Al verificarsi degli eventi di cui al precedente comma 3, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 16 - Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure a seguito di richiesta di convocazione da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

2. L'avviso di convocazione deve essere inviato, con i mezzi ritenuti idonei, a ciascun consigliere almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In mancanza di tali formalità, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi.

Articolo 17 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni evenienza, presiede il Consiglio Direttivo, prepara l'ordine del giorno delle riunioni consiliari. Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente ha valore decisionale.

2. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

3. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario, il Tesoriere, il Magazziniere



1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati, anche alla stessa persona.
2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci.
3. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
4. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale.
5. Il Magazziniere è nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati.
6. Al Magazziniere spetta il compito, in collaborazione con il Tesoriere, di provvedere alle trattative per l'acquisto dei beni necessari, in particolare all'abbigliamento sportivo, di cui provvede a provvedere al riassortimento periodico e alla sua conservazione e distribuzione ai soci e/o tesserati.
7. Al Magazziniere spetta inoltre il compito di redigere l'inventario patrimoniale annuale da presentare all'Assemblea dei soci.

Articolo 20 - Collegio dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri eletti dai soci e dura in carica 3 (tre) anni. Al suo interno viene eletto un Presidente.
2. Ai Sindaci è devoluta la vigilanza in materia finanziaria e amministrativa. Il Collegio sindacale presenta una relazione annuale all'Assemblea Ordinaria. La relazione riguarda ogni settore di attività dell'Associazione.

Articolo 21 - Elezioni organi sociali

1. Il Consiglio Direttivo uscente delibera a maggioranza assoluta la data delle elezioni e dell'Assemblea Ordinaria.
2. Nel corso dell'Assemblea Ordinaria, a tale scopo convocata, verrà eletta la Commissione elettorale che sarà composta da 3 (tre) membri dei quali uno con funzioni di Presidente. La Commissione elettorale raccoglie le candidature e stabilisce le modalità di votazione.
3. Nel Consiglio Direttivo possono essere eletti tutti gli associati che:
 - a) hanno raggiunto la maggiore età;
 - b) godono dei diritti civili;
 - c) sono soci da almeno un anno;
 - d) non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge, dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, nonché enti di promozione sportiva, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
4. La Commissione elettorale provvede al regolare svolgimento delle elezioni ed alla stesura del verbale delle operazioni di voto.
5. La Commissione elettorale proclama eletti i candidati che abbiano avuto il maggior numero di preferenze e convoca i nuovi eletti nei vari organi sociali entro 15 (quindici) giorni. Tale convocazione dovrà avere luogo almeno 8 (otto) giorni dopo la data delle elezioni.

Celi Zucchi

TITOLO IV
Patrimonio e scritture contabili

Articolo - 22 Il rendiconto

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.
4. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati la copia del rendiconto stesso.

Articolo 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **01/01** e terminano il **31/12** di ciascun anno. Entro la fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla compilazione dei rendiconti consuntivi e preventivi.


Articolo 24 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

TITOLO V
Dei lavoratori e volontari

Articolo 25 - Lavoratori e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, Codice Civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono



a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia e con i criteri deliberati dal Consiglio Direttivo.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva, salvo successivi interventi normativi.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 26 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata. La qualifica di tesserato è ben distinta dalla qualifica di associato e non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione.

I tesserati sono rappresentati da:

- a. atleti;
- b. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c. giudici/arbitri;
- d. dirigenti;
- e. tecnici, istruttori;
- f. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è affiliata.

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio degli sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

2. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

3. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non potrà essere tesserato qualora non presti personalmente il proprio assenso.


4. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I - artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27 - Sezioni

1. L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 28 - Modifiche allo Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato solo se la proposta di modifica è posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria. In questo caso dovrà essere presente almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati. La proposta dovrà riscuotere l'approvazione di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei presenti. L'Assemblea Straordinaria di cui sopra sarà convocata a mezzo lettera, messaggi di posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa.



Articolo 29 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima, che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. La stessa Assemblea che avrà deciso lo scioglimento dell'associazione dovrà anche deliberare in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
4. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, progetti benefici collegati alle attività sportive o comunque attività similari ed attinenti, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni.

Articolo 31 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano:

1. le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l'associazione è affiliata;
2. i regolamenti delle federazioni delle varie discipline sportive e degli enti di promozione sportiva a cui potrà affiliarsi;
3. le norme del Codice Civile.

Firenze 11/12/2023

